



Negli ultimi tempi si era manifestata fra i soci della Società Filologica Romana una forte esigenza di modificarne lo statuto vigente nel senso di rendere la Società più aperta e più aderente alla realtà attuale della cultura nazionale ed europea, anche per quanto concerne l'ambito universitario. Con una procedura, approvata dal Consiglio di Presidenza del 30 aprile 2008, l'assemblea dei soci, il 19 settembre 2008, ha espresso il voto sulle proposte di emendamento agli articoli 5, 6, 7, 10, 11 e 12 dello Statuto della Società Filologica Romana, precedentemente concordate nel Consiglio di Presidenza del 21 maggio 2008. Le modifiche allo statuto sottoposte alla votazione sono state approvate all'unanimità e, di conseguenza, sono state inserite nello statuto del quale si da, qui di seguito, il testo aggiornato.

STATUTO DELLA SOCIETÀ FILOLOGICA ROMANA

Art. 1

La Società filologica romana, eretta in Ente morale con D.L. 17 ottobre 1918, n. 1944, il cui statuto fu approvato in pari data e successivamente modificato con R.D. del 16 ottobre 1934, n. 2260 e D.P.R. 3.5.1974 n. 431, si propone di promuovere gli studi di filologia e linguistica, con particolare riguardo all'ambito mediolatino e romanzo e alle sue relazioni con l'Europa e il mondo, fino ai nostri giorni. La Società si propone a tal fine di sviluppare, nell'ambito dei propri studi, la collaborazione con tutte le Accademie e gli Istituti di cultura presenti a Roma, prevedendo anche contratti specifici di collaborazione. La Società si propone

altresì di sviluppare la collaborazione nazionale e internazionale fra Università e istituzioni di ricerca di ogni parte del mondo.

Art. 2

Per il conseguimento dei suoi fini la Società pubblica studi, documenti e repertori, organizza gruppi di studio, seminari, conferenze e convegni. La rivista “*Studj romanzi*”, è dedicata, ogni anno, ad accogliere contributi scientifici e ogni altra notizia concernente le iniziative e le collaborazioni scientifiche della Società.

Art. 3

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dall'archivio storico della Società, dalla Biblioteca e dall'archivio Monaci, di sua proprietà, regolarmente inventariati;
- b) da eventuali elargizioni fatte da Enti pubblici e privati, allo scopo di incrementare il patrimonio.

Art. 4

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dai proventi delle pubblicazioni;
- b) da eventuali contributi erogati dalla amministrazione statale o da Enti pubblici, per il conseguimento dei fini della Società e per la conservazione e valorizzazione del suo patrimonio;
- c) da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti effettuati da privati cittadini allo stesso scopo.

Art. 5

I soci della Società filologica romana si distinguono in due categorie: ordinari e corrispondenti. I soci ordinari a loro volta si distinguono in tre categorie:

- a) soci italiani;
- b) soci stranieri;
- c) soci onorari, fino al numero di cinque.

I soci corrispondenti sono a numero aperto, nominati fra quanti siano interessati, in ambito scientifico o formativo, nell'Università e nella Scuola secondaria superiore, all'attività della Società. Possono partecipare a tutte le attività della Società ma non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

Art. 6

I soci delle categorie *a)* e *b)* sono nominati fra gli studiosi meritamente noti nel campo degli studi promossi dalla Società (cfr. art. 1). Ne fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo delle tre Università statali di Roma (“La Sapienza”, “Tor Vergata” e “Roma 3”) che ne abbiano fatto personalmente richiesta e abbiano ottenuto l'approvazione dell'Assemblea. I soci onorari sono nominati fra quanti siano interessati, in ambito scientifico o formativo, nell'università e nella scuola secondaria superiore a promuovere le ricerche della Società, pur non svolgendo specifiche attività scientifiche o formative; godono degli stessi diritti degli altri soci e possono nominare un loro rappresentante in seno all'Assemblea, eventualmente rinnovandolo ogni anno.

Art. 7

La qualità di socio ordinario, onorario o corrispondente viene conferita dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di presidenza. I soci che intendano fare proposte di nuove nomine debbono presentarle entro il mese di dicembre al Consiglio di presidenza, con un cenno informativo sui candidati; il Consiglio redige l'elenco definitivo delle proposte e le sottopone entro il mese di gennaio all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che delibera ai sensi dei successivi artt. 10 e 11.

Art. 8

Sono organi della Società filologica romana:

- a)* l'Assemblea dei soci;
- b)* il Consiglio di Presidenza;
- c)* il Presidente;
- d)* il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9

L'Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta l'anno (con preavviso di almeno trenta giorni) e ogni volta che venga deliberato dal Consiglio di presidenza, o dal Presidente stesso, di sua iniziativa o su richiesta di un decimo dei soci ordinari.

Art. 10

L'Assemblea dei soci delibera sulle attività della Società, sulla nomina dei soci e sulla eventuale revoca di tale qualifica; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina i componenti del Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 13, e del Collegio dei revisori dei conti, approva il regolamento interno di cui ai successivi articoli 12 e 21, e delibera sulle modifiche di statuto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4° del successivo art. 11, e su ogni altra questione che il Consiglio di Presidenza riterrà opportuno sottoporre al suo esame. L'Assemblea convocata per deliberare sulle attività della Società si riunisce fra la seconda metà del mese di maggio e la prima metà del mese di giugno di ogni anno. In caso di impedimento del Presidente assume la Presidenza dell'Assemblea il Vicepresidente o, in sua assenza, il membro più anziano del Consiglio di Presidenza presente alla seduta. Ogni anno, in concomitanza con l'Assemblea della Società, il Consiglio di Presidenza organizza un convegno delle pubblicazioni della Società e dei soci relative all'ambito degli studi promossi. Il bilancio scientifico dell'annata, nelle sue implicazioni generali, sarà oggetto di un Seminario che si terrà nella stessa occasione.

Art. 11

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari, onorari e corrispondenti. La sue riunioni sono valide in prima convocazione con la partecipazione della metà dei soci ordinari, e in seconda convocazione, che può avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, con la partecipazione di qualsiasi numero dei soci predetti. Hanno diritto di voto i soci ordinari e onorari; hanno diritto di parola tutti i soci.

Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio di Presidenza non hanno voto.

Solo nel caso di proposte di modifica dello statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari e onorari. In tale circostanza il voto può essere espresso anche per corrispondenza o con strumenti telematici, secondo procedure che ne garantiscano comunque la segretezza e la validità.

Per deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

I soci ordinari che non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Nessun socio può avere più di quattro deleghe.

Art. 12

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice presidente, dal Tesoriere, da un Segretario, da un Consigliere eletto fra i soci ordinari. Esso presiede alle attività culturali della Società e ne cura la gestione amministrativa, propone all'Assemblea i soci da eleggere, l'approvazione dei bilanci, eventuali modifiche statutarie e del regolamento della Società e autorizza il Presidente a stare in giudizio; propone inoltre la revoca, per fondati motivi, della qualifica di socio ordinario. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di regola almeno due volte l'anno (previo preavviso di trenta giorni). Le sedute sono valide purché siano presenti almeno tre membri del Consiglio. Le sue delibere sono adottate a maggioranza dei membri presenti.

Art. 13

Il Presidente, il Vice presidente e il Consigliere sono eletti dall'Assemblea dei soci mediante separate votazioni a scrutinio segreto, secondo le norme dell'articolo II.

Il Presidente e il Vice presidente sono eletti tra i soci residenti a Roma.

Il Tesoriere e il Segretario sono nominati dal Presidente, dal Vice presidente e dal Consigliere eletto.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora si rendano vacanti nel corso del quadriennio le cariche di Presidente, Vice presidente o Consigliere, si procede alla elezione per la durata in carica limitata al periodo del medesimo quadriennio.

Art. 14

Il Presidente rappresenta la Società in tutte le sue attività anche di fronte a terzi e in giudizio, ha la firma sociale, mantiene l'osservanza dello statuto, sottoscrive i conti, insieme al Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni e attribuzioni dal Vice presidente e, in mancanza di quest'ultimo, dal membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 15

Il Segretario cura la corrispondenza, provvede all'organizzazione dei seminari, dei gruppi di studio e delle sedute accademiche, redige i verbali delle adunanze, cura la redazione, la stampa e la diffusione delle pubblicazioni.

Il Tesoriere redige entro il 30 novembre, secondo le delibere di massima adottate in proposito dalla Assemblea dei soci e le decisioni del Consiglio di Presidenza, il bilancio preventivo per il successivo anno finanziario; redige entro il 31 marzo il conto consuntivo per l'anno decorso; provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese; sottoscrive i conti insieme al Presidente, cura la tenuta dei registri e degli elementi di contabilità.

Art. 16

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da un supplente eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica per quattro anni.

Art. 17

I Revisori dei conti vigilano anche singolarmente sulla gestione amministrativa dell'Ente; esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea. Essi possono anche assistere alle adunanze del Consiglio di Presidenza.

Art. 18

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre.

L'esercizio finanziario inizia il 1° dicembre e termina il 30 novembre.

Art. 19

Entro il mese di luglio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero per i Beni e le Attività culturali una relazione tecnico-scientifica e finanziaria sulle attività della Società nell'anno precedente.

Art. 20

Nei casi previsti dall'art. 27 del Codice civile tutto il patrimonio della Società passerà all'Ente che sarà designato dalla Assemblea dei soci nei modi della legge.

Art. 21

Con apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza, ai sensi degli artt. 10 e 12, saranno fissate le norme necessarie per l'esecuzione del presente statuto.

Art. 22

Per quanto non previsto dal vigente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.